

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Esecuzioni Mobiliari

C.T.U. NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1491/2025

tra

[REDACTED]

(Parte creditrice/attrice)

Rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Andena

e

[REDACTED]

(Parte debitrice/convenuta)

Giudice dell'Esecuzione dott. Maurizio Pancaro

C.T.U. dott. Stefano Baldassarre

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



RELAZIONE TECNICA D'UFFICIO

1. INCARICO E QUESITO

Il sottoscritto dott. Stefano Baldassarre, nominato Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento in epigrafe in data 18/02/2026, ha prestato il giuramento di rito assumendo l'incarico di rispondere al seguente quesito formulato dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione dott. Maurizio Pancaro: *«accerti il ctu il valore commerciale delle quote staggite, indicando quant'altro per giustizia utile al monitoraggio dell'effettivo valore economico delle stesse quote»*.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE STAGGITO

Oggetto della presente valutazione è la partecipazione pari al 70% del capitale sociale della società L'INSOLITO S.R.L. (codice fiscale, numero iscrizione al Registro Imprese e partita IVA 03910070782), con sede legale in Cosenza, via Isonzo 14, di proprietà della società

[REDACTED]
[REDACTED] pignorata dalla [REDACTED]
[REDACTED].

Dal fascicolo storico, estratto dal Registro Imprese in data 01/03/2026 (che alla presente relazione si allega), risulta che la società L'INSOLITO S.R.L.:

- è stata costituita in data 18/03/2024;
- ha capitale sociale sottoscritto pari a euro 20.000,00, di cui euro 5.000,00 versati;
- è partecipata dalla società [REDACTED] per una quota di nominali euro 14.000,00 (pari al 70% del capitale), di cui versati euro 3.500,00, sulla quale risulta iscritto pignoramento a favore della [REDACTED]
[REDACTED]
- risulta inattiva dalla sua costituzione.

3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE

Le operazioni peritali hanno avuto inizio il 03/03/2026, come da verbale.

Nel corso delle stesse il sottoscritto ha rilevato il **mancato deposito del bilancio d'esercizio 2024** presso il competente Registro delle Imprese, nonostante la chiusura del primo esercizio alla data del 31/12/2024.

Al fine di acquisire gli elementi minimi necessari a una valutazione fondata su dati contabili, patrimoniali e finanziari aggiornati, il sottoscritto ha richiesto formalmente alla [REDACTED] e alla L'INSOLITO S.R.L. la produzione, entro il 23/03/2026, della seguente documentazione:



1. bilancio d'esercizio al 31/12/2024 completo di Nota Integrativa (anche se non depositato) o situazione contabile analitica (patrimoniale ed economica) al 31/12/2024;
2. situazione contabile analitica (patrimoniale ed economica) al 31/12/2025;
3. situazione contabile analitica (patrimoniale ed economica) aggiornata al 28/02/2026;
4. copia degli estratti conto bancari relativi al 2024, 2025 e 2026 (o, per quest'ultimo anno, eventualmente non ci fossero estratti conto disponibili, lista movimenti, a firma del legale rappresentante, dal 1° gennaio 2026 ad una data prossima a quella di produzione della lista stessa);
5. elenco a firma del legale rappresentante dei beni mobili, immobili o licenze acquisite dalla società;
6. copia delle dichiarazioni fiscali (Modello Redditi SC, IRAP, IVA) relative all'anno d'imposta 2024, con le relative ricevute di trasmissione telematica;
7. copia delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) relative all'anno d'imposta 2025, con le relative ricevute di trasmissione telematica;
8. copia di eventuali contratti di locazione, leasing o comodato relativi a immobili o beni strumentali;
9. copia di eventuali contratti di appalto e/o di servizi in essere con la clientela, utili a valutare la capacità reddituale della società.

Il termine assegnato è decorso senza sia pervenuto alcun riscontro.

Pertanto, non essendo stata messa a disposizione del C.T.U. alcuna documentazione contabile, fiscale, bancaria o contrattuale, la presente valutazione viene necessariamente svolta sulla base dei soli dati ufficialmente risultanti dal Registro delle Imprese e dallo statuto sociale, con la dovuta precisazione che l'assenza di documentazione impedisce di verificare l'eventuale esistenza di cespiti, rapporti attivi o passivi, finanziamenti soci, ricavi, costi, flussi finanziari, contratti o altri elementi suscettibili di incidere sul valore effettivo della partecipazione.

4. CRITERIO DI VALUTAZIONE ADOTTATO E LIMITI DELLA STIMA

La società oggetto di valutazione risulta:

- di recentissima costituzione (18/03/2024);
- inattiva;
- priva di bilanci consultabili;
- priva di documentazione contabile, fiscale, bancaria o contrattuale;
- priva, allo stato degli atti, di elementi conoscibili idonei a dimostrare attività operativa, redditività, avviamento o consistenza patrimoniale ulteriore rispetto al capitale versato.

In tale contesto, quindi, non risultano applicabili metodi di stima fondati:



- sui flussi reddituali o finanziari;
- sulla redditività storica;
- su multipli di mercato;
- su avviamento o prospettive economiche dimostrabili.

La stima viene pertanto formulata in via prudenziale facendo riferimento:

1. alla frazione di capitale effettivamente liberata riferibile alla quota del 70%;
2. alla presumibile erosione di tale valore minimo per costi di costituzione e di mantenimento della società sostenuti dalla data di costituzione ad oggi;
3. all'incidenza negativa, sulla commerciabilità della quota, delle clausole statutarie limitative della circolazione e dei poteri effettivamente esercitabili dal futuro acquirente.

5. ANALISI DELLE CLAUSOLE STATUTARIE, DEI DIRITTI PARTICOLARI E DELLA GOVERNANCE - INCIDENZA SUL VALORE COMMERCIALE DELLA QUOTA

Il valore commerciale di una quota di partecipazione al capitale di una società non dipende solo dal suo patrimonio, ma anche dalla sua “liquidabilità” e dai poteri che la quota stessa conferisce.

Lo statuto della società L'INSOLITO S.R.L. contiene clausole fortemente limitative che condizionano il valore e la liquidabilità delle quote di partecipazione. Specificamente:

- **Finanziamenti soci** – lo statuto, **all'art. 5.3**, permette la raccolta fondi presso i soci. L'eventuale presenza di finanziamenti soci costituirebbe una posta passiva suscettibile di incidere sul valore patrimoniale della società e di conseguenza della quota pignorata. In assenza di bilanci, scritture contabili e documentazione bancaria, non è possibile accertare né l'effettiva esistenza di tali finanziamenti, né la loro entità, né l'eventuale ricorrenza dei presupposti di postergazione, disciplinata dall'art. 2467 del codice civile. Pertanto tale profilo viene segnalato solo quale possibile fattore di futura incidenza, ma non viene valorizzato quantitativamente nella presente stima.
- **Periodo di lock-up** – l'**art. 9.1** dello statuto prevede il divieto dei soci di trasferire le quote *inter vivos* per 5 anni dalla costituzione, quindi fino al **18/03/2029**, senza il consenso di tutti i soci di maggioranza. Sebbene tale vincolo non impedisca la vendita forzata, che prevale sui patti privati, e il titolare di quote di partecipazione del 70% rappresenti la maggioranza e, quindi, possa tecnicamente autorizzare il trasferimento, la clausola segnala una struttura societaria “chiusa” che disincentiva investitori esterni.
- **Prelazione e Gradimento** – lo statuto prevede che anche dopo il 18/03/2029 la vendita rimane soggetta al diritto di prelazione degli altri soci (**art. 10.1**) e al gradimento della



maggioranza dei componenti il CdA (**art. 11.1**), rendendo la quota un "asset chiuso", con limitata commerciabilità.

- **Clausole correlative** – lo statuto prevede la clausola di **Drag Along (art. 14.1)**, che permette alla maggioranza di trascinare la minoranza in una vendita totale, ma impone che il trasferimento avvenga per **l'intera quota** ed esclusivamente in **denaro (art. 8.1)**, restringendo il mercato dei potenziali compratori, escludendo forme di trasferimento comuni nel mercato societario, quali la permuta o il conferimento in altre entità giuridiche.
- **Distribuzione utili** – lo statuto impone all'**art. 26.3** la distribuzione di almeno il 50% degli utili netti. Tuttavia, l'assemblea può decidere diversamente solo con il voto del **75% del capitale**. Poiché la quota staggita è del 70%, il futuro acquirente **non avrebbe il potere autonomo** di decidere di reinvestire interamente gli utili, restando vincolato alla volontà della minoranza (30%) per superare la soglia del 75%.

La quota del 70% oggetto di pignoramento attribuisce attualmente, ai sensi di statuto, diritti particolari di natura amministrativa ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. che, anche se indirettamente impattano sul valore commerciale della stessa quota:

- **Diritti di nomina e Intrasferibilità (art. 21)** – il socio al 70% ha il diritto di nominare 3 membri su 5 del CdA (inclusi Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato). Questo garantisce il controllo operativo e la rappresentanza legale della società. Tuttavia, **tali diritti non si trasferiscono a terzi (art. 21.3)**. In caso di vendita, anche forzata, gli amministratori attuali decadrebbero e il nuovo socio al 70% dovrebbe procedere a nuove nomine secondo le maggioranze ordinarie (in quanto perde la garanzia statutaria di nomina diretta). Sebbene la maggioranza del 70% permetta comunque di controllare l'assemblea ordinaria, la perdita del "diritto statutario blindato" rappresenta una diminuzione del valore intrinseco della partecipazione rispetto alla situazione attuale.
- **Quorum assembleari del 75% (art. 19.2)** – Operazioni straordinarie, modifiche statutarie (inclusi gli artt. 5, 19, 21, 23.7 e 26.3) e deroghe alla distribuzione utili richiedono il 75% del capitale.
- **Veto della minoranza nel CdA (art. 23.7)** – Decisioni su partecipazioni, finanziamenti oltre 2 mln € o forniture oltre 100.000 € richiedono il voto di almeno 4 amministratori su 5. La minoranza (30%), nominando 2 consiglieri, detiene un potere di veto sistematico.

6. VALUTAZIONE COMMERCIALE: PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

La quota del 70% pignorata corrisponde a nominali euro 14.000,00, ma tale dato rappresenta unicamente il valore nominale della partecipazione e non il suo valore commerciale attuale.

L'importo effettivamente liberato riferibile alla quota in esame è pari a euro 3.500,00.



Non essendo stati prodotti documenti idonei a dimostrare la presenza di beni, disponibilità liquide, crediti, contratti, autorizzazioni, licenze, rapporti commerciali, ricavi o avviamento, il sottoscritto non ravvisa elementi per attribuire alla partecipazione un maggior valore economico rispetto alla corrispondente frazione di capitale effettivamente versata.

Per contro, deve tenersi conto:

- della verosimile incidenza dei costi di costituzione (notaio, imposte) e dei costi minimi di mantenimento (diritti CCIAA, costi amministrativi) sostenuti da una società costituita nel marzo 2024 e rimasta inattiva;
- dell'assenza di prova circa la consistenza attuale del patrimonio netto;
- della ridotta commerciabilità della quota per effetto delle clausole statutarie sopra richiamate;
- dell'assenza di un effettivo premio di maggioranza, data l'inattività, l'intrasferibilità dei diritti particolari di nomina (art. 21.3 dello statuto) e i poteri di veto della minoranza (quorum 75% e 4/5 in CdA, artt. 19.2 e art. 23.7 dello statuto).

In ragione di tali elementi, il sottoscritto ritiene congruo applicare al valore di euro 3.500,00, corrispondente alla frazione di capitale effettivamente liberata riferibile alla quota del 70%, una riduzione prudenziale forfettaria di euro 1.000,00, volta a riflettere:

- la presumibile erosione del valore minimo patrimoniale per costi di costituzione e di mantenimento;
- la minor appetibilità commerciale della partecipazione sul mercato.

Ne consegue che **il valore commerciale attuale della quota staggita del 70% della società L'INSOLITO S.R.L. può essere stimato in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).**

7. MONITORAGGIO DELL'EFFETTIVO VALORE ECONOMICO DELLA QUOTA

Ai fini del monitoraggio richiesto dal quesito, si segnalano i seguenti profili suscettibili di futura incidenza sul valore della quota:

1. **deposito del bilancio 2024 e dei successivi**, ovvero la produzione di situazioni contabili attendibili, da cui possa emergere la reale consistenza patrimoniale della società;
2. **eventuale inizio effettivo dell'attività sociale**, con produzione di ricavi e assunzione di costi operativi;
3. **eventuale emersione di rapporti bancari, disponibilità liquide, crediti, debiti o finanziamenti soci**;
4. **scadenza al 19/03/2029 del periodo di lock-up** (art. 9.1 dello statuto) e, più in generale,



verifica dell'evoluzione del regime statutario di circolazione della quota;

5. **eventuali modifiche statutarie** incidenti sui quorum deliberativi, sui diritti particolari o sui limiti alla trasferibilità.

8. CONCLUSIONI

In risposta al quesito posto dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, il sottoscritto C.T.U., alla luce delle analisi svolte e fatte salve le limitazioni istruttorie sopra esposte, conclude quanto segue:

- il **valore commerciale attuale** della quota di partecipazione staggita pari al 70% della società L'INSOLITO S.R.L., di proprietà della [REDACTED] è stimato in **euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)**;
- Ai fini del **monitoraggio** dell'effettivo valore economico della quota staggita, si rimanda a quanto esposto al punto 7 della presente relazione, con particolare riferimento all'eventuale deposito dei bilanci, all'emersione di attività operative o valori patrimoniali ulteriori e all'evoluzione del regime statutario di circolazione della partecipazione.

Tanto si rassegna all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione in adempimento all'incarico ricevuto, restando a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che venisse ritenuto necessario.

Si allega:

1. Copia comunicazione inizio operazioni peritali, con le relative ricevute PEC di consegna alle parti;
2. Copia verbale di inizio operazioni peritali del 03/03/2026, con le relative ricevute PEC di consegna alle parti;
3. Fascicolo storico e statuto della società L'INSOLITO S.R.L. al 01/03/2026.

Cosenza, 22/04/2026

Il C.T.U.

dott. Stefano Baldassarre

